

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia Civile](#) > [Riconoscimento Reciproco Delle Misure Di Protezione In Materia Civile](#) > [Belgium](#)

# Riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

Belgio



Belgio

## RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

**Articolo 18, lettera a)(i) - le autorità competenti a disporre misure di protezione e a rilasciare certificati a norma dell'articolo 5**

Per disporre una misura di protezione (a seconda dell'oggetto della causa nel cui ambito è stato richiesto un provvedimento in tal senso) sono competenti: il tribunale della famiglia, il tribunale del lavoro o il pubblico ministero, con un controllo *a posteriori* del tribunale della famiglia o del tribunale della gioventù.

Il cancelliere capo del tribunale che ha emesso il provvedimento di protezione, o eventualmente il pubblico ministero è competente per il rilascio del certificato.

**Articolo 18, lettera a)(ii) - le autorità dinanzi alle quali deve essere invocata una misura di protezione disposta in un altro Stato membro e/o che sono competenti a eseguire tale misura**

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, o in cui ha o fisserà la residenza abituale.

**Articolo 18, lettera a)(iii) - le autorità competenti a effettuare l'adeguamento di misure di protezione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1**

Il pubblico ministero del luogo in cui la persona protetta è o sarà iscritta all'anagrafe, oppure ha o avrà la sua residenza abituale. Tale provvedimento può essere impugnato mediante ricorso dinanzi al tribunale di primo grado, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5.

**Articolo 18, lettera a)(iv) - i giudici ai quali la domanda di diniego del riconoscimento e, ove applicabile, dell'esecuzione deve essere presentata a norma dell'articolo 13**

Il tribunale di primo grado.

**Articolo 18, lettera b) - la lingua o le lingue accettate per le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1**

In base alle lingue ufficiali del luogo di esecuzione, conformemente al diritto nazionale belga, sono accettate le traduzioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, in francese, neerlandese e/o tedesco.

■ Ultimo aggiornamento: 17/02/2025

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.